

Statuti, regole e prassi nel nuovo assetto istituzionale

**differenze, valenza e attuazione degli
Statuti della Regione Piemonte, della
Provincia di Novara e di Comuni della rete**

Grignasco, 14 dicembre 2006

Il nuovo Titolo V

Le principali innovazioni:

- Art. 114 → Pariordinazione fra tutti i soggetti istituzionali
 - Costituzionalizzazione del potere statutario degli enti locali
- Art. 117 lett. p) → competenza esclusiva statale solo per legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali
- Art. 118 → Costituzionalizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza

Attuazione del nuovo Titolo V

Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle istituzioni e del sistema di relazioni che legano i vari livelli di governo.

Dopo il referendum occorre definire un percorso che coinvolga tutti i soggetti istituzionali attraverso forme di intesa in vista di:

- individuazione delle funzioni fondamentali come previsto dalla lett. p dell'art. 117 e nuovo TUEL
- attuazione del federalismo fiscale
- definizione delle sedi di raccordo tra Stato, Regioni e autonomie locali

sussidiarietà

- riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht

L'intervento degli organi pubblici (Stato, Regioni, Enti locali)

- nei confronti dei cittadini
- nei confronti degli enti e suddivisioni amministrative sottostanti,

deve essere attuato esclusivamente come *sussidio* (ovvero come *aiuto*) se il cittadino o l'entità sottostante sono impossibilitati ad agire per conto proprio.

Ne consegue

le attività amministrative

- debbono essere svolte dall'entità territoriale amministrativa **più vicina** ai cittadini (i comuni)
- possono essere delegate ai livelli amministrativi territoriali superiori (province, regioni, stato) solo se questi possono rendere il servizio **in maniera più efficace ed efficiente.**

Sussidiarietà verticale e orizzontale

- *in senso verticale*: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio;
- *in senso orizzontale*: il cittadino, sia come singolo che attraverso le formazioni sociali, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più prossime

differenziazione

- la distribuzione delle funzioni non deve necessariamente avvenire in modo uniforme fra enti territoriali dello stesso livello
- si procede nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle **diverse caratteristiche**, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali **degli enti riceventi**
- a livelli istituzionali uguali possono essere allocate funzioni diverse se la dimensione degli enti è differente

adeguatezza

- l'allocazione delle funzioni deve avvenire nel modo più adeguato per lo svolgimento delle stesse
- l'entità organizzativa potenzialmente titolare di una potestà amministrativa deve avere un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà
- l'adeguatezza va considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all'ente associato con altri enti per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Ne consegue

principi di differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà → se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa, che per il principio della sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato, non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio in maniera adeguata, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore.

La potestà normativa degli Enti locali

Gli Enti locali hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione:

- potestà statutaria
- potestà regolamentare (nel rispetto delle norme statutarie)

La potestà regolamentare

- allo **Stato** nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni)
- alle **Regioni** in ogni altra materia
- agli **Enti locali** in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite

Statuto regionale statuti degli EE. LL.

Per tutti ora previsione costituzionale ma..

- storie diverse. Nelle Regioni nel 1970 fu l'atto fondativo previsto da Costituzione, per Enti locali l. 142 del 1990
- diversità delle modalità e degli atti di approvazione → diverso peso e cogenza (valore normativo)

L'approvazione degli statuti

della Regione

- doppia votazione a distanza di due mesi
- maggioranza assoluta
- Governo → può impugnare alla Corte Costituzionale
- possibilità di richiesta di referendum

LEGGE REGIONALE

degli Enti locali

- approvati con il voto dei due terzi (se no, maggioranza assoluta con doppia votazione)
- pubblicazione sul BUR e affissione all'albo pretorio
- invio al Min. interno

DELIB. CONSILIARE

Contenuti obbligatori

regionale

- forma di governo
- principi fondamentali di organizzazione e funzionamento
- diritto di iniziativa e referendum
- pubblicazione leggi e regolamenti
- Consiglio delle autonomie locali

degli enti locali

- principi di organizzazione e funzionamento
- forme di controllo anche sostitutivo
- garanzie delle minoranze
- forme di partecipazione popolare

Gli statuti degli enti locali

- Schema tipo adattato alle realtà istituzionali locali
- Aggiornamento e adeguamento alle modifiche costituzionali e normative nazionali
- Attenzione ai temi della partecipazione
programmazione
organizzazione

Lo Statuto regionale

La Regione Piemonte ha approvato lo statuto nella scorsa legislatura (legge statutaria 4 marzo 2005 n. 1)

Approvato lo statuto, la Regione deve attuarlo con leggi regionali:

- CAL → l. r. n. 30/2006
- Commissione di Garanzia → l. r. n. 25/2006
- CREL → in fase di discussione

Lo Statuto regionale e le autonomie locali

Quattro filoni:

- Le affermazioni di principio
- I rapporti Regione autonomie locali
- Gli istituti della partecipazione
- I nuovi organismi → il Cal

Art. 3 principio di sussidiarietà

La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività **legislativa**, **amministrativa** e di **programmazione** la collaborazione con le Province, i Comuni e le Comunità montane nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato **sistema** delle autonomie

I rapporti Regione Enti locali

La Regione

- promuove e favorisce **rapporti di sistema** con i Comuni, le Comunità montane e le Province
- disciplina le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di **differenziazione**
- valorizza le **forme associative sovracomunali**

Gli istituti della partecipazione

→ Iniziativa legislativa

- di leggi regionali

- di proposte di legge al Parlamento

→ Referendum abrogativo

→ Interrogazioni agli organi regionali

CAL e Conferenza

- Il **Cal** è organo di **raccordo e consultazione permanente** tra la Regione e il **sistema** delle autonomie locali → pareri obbligatori
- La **Conferenza Regione Autonomie locali** esprime **pareri obbligatori** e formula **proposte** sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale e in merito alla semplificazione delle procedure amministrative

La diversa composizione dei due organismi

Le funzioni del CAL

esprime parere **obbligatorio**:

- a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

II CAL

- Quale ruolo?
- Servirà veramente?
- Una seconda camera, una sede di concertazione, un organismo di facciata?

Problemi e questioni aperte

- Gli statuti non restino solo sulla carta
- Soluzioni di governo territoriale flessibili e differenziate
- Associazionismo comunale – gestione in comune di servizi
- Adeguamento del testo unico al nuovo Titolo V (codice delle autonomie locali)
- Forme di autonomia fiscale
- Regione ed esercizio di funzioni amministrative